



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
**DIREZIONE GENERALE**  
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA  
*Ufficio II – Risorse finanziarie*

Prot.MIUR.AOODRVE.Uff.II/1756/C14a

Venezia, 12 febbraio 2015

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  
del Veneto

Ai Revisori dei Conti MIUR  
per il tramite dell'istituzione scolastica

e, p.c. Ai Dirigenti Amministrativi dell'USR per il Veneto

**OGGETTO: Legge 190/2014 – Split payment - Chiarimenti**

Com'è noto alle SS.LL., la Legge di Stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014), all'art.1, comma 629, ha introdotto l'istituto dello "split payment" o "scissione dei pagamenti", per il cui approfondimento si rinvia alla nota ministeriale, prot. n. 2291 del 09.02.2015, inviata alle istituzioni scolastiche.

Tale istituto comporta che l'IVA, regolarmente addebitata in fattura dal fornitore del bene o del servizio reso ad una Pubblica Amministrazione, non dovrà più essere pagata da quest'ultima al fornitore, al quale verrà corrisposto solo l'imponibile, ma sarà versata direttamente all'erario, in base a quanto stabilito dal Decreto del MEF del 23.01.2015 (alla cui lettura si rinvia). Pertanto, a tutte le operazioni fatturate, dall'1/1/2015, si applica l'istituto dello split payment.

Diverse istituzioni scolastiche hanno chiesto chiarimenti a questo Ufficio in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva inviata alle stesse dalla Ditta Manutencoop con riferimento ai servizi di pulizia. In riferimento a ciò, occorre fare alcune precisazioni.

All'applicabilità dello split payment fanno eccezione due ipotesi contemplate dalla legge:

- compensi per prestazioni professionali per i quali si applica la ritenuta a titolo di acconto sui compensi erogati (art. 17 ter, comma 2, D.P.R. 633/1972 come introdotto dalla Legge 190/2014);
- fatture relative a servizi che rientrano nel meccanismo dell'inversione contabile o "reverse charge" (art 17, comma 5, D.P.R. 633/1972).

Quest'ultima fattispecie (reverse charge) è stata estesa dalla legge 190/2014 (art. 17, comma 6, lett. a-ter D.P.R. 633/1972 come introdotto dalla Legge 190/2014) anche alle ditte che effettuano servizi di pulizia a favore di enti pubblici. Occorre precisare al riguardo che tale meccanismo opera solo nel caso in cui l'ente pubblico che riceve la prestazione sia soggetto passivo di IVA, ovvero agisca nell'esercizio di un'attività commerciale. In quest'ultimo caso la ditta fornitrice del servizio emetterà la fattura senza applicazione dell'IVA. L'ente pubblico integrerà la fattura ricevuta con indicazione dell'aliquota IVA e della relativa imposta dovuta, con successivo obbligo di registrazione negli appositi registri.

Con riferimento, al servizio di pulizia fornito dalla Ditta Manutencoop, si precisa che, trattandosi di fatture relative a servizi di pulizia di locali riconducibili alla sfera istituzionale dell'ente (e non ad attività commerciali), rientrano a pieno titolo nell'applicabilità dello split payment.

Pertanto l'istituzione scolastica, nella dichiarazione sostitutiva di cui Manutencoop richiede la compilazione, dovrà dichiarare che, per i servizi di pulizia dei locali adibiti ad attività scolastica, l'ente agisce nell'ambito di attività istituzionale non commerciale e come tale sarà soggetto allo split payment.

Va precisato che la mancata compilazione della dichiarazione sostitutiva non esclude comunque l'operatività di tale istituto.

Si comunica, infine che, in data 9 febbraio 2015, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 1/E, alla quale si rinvia per un'attenta lettura, con cui fornisce i primi chiarimenti sull'applicabilità dello split payment, precisando che tra gli enti destinatari della presente disciplina rientrano anche le istituzioni scolastiche.

Ringraziando per la cortese attenzione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente  
F.to Barbara Sardella

*Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto  
legislativo n. 39/1993*